



Istituti per il sostentamento del clero

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO PENSIONE LAVORATORI DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI: FONTE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
14/10/2002	31/12/2004	0,55% ¹	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55% ¹	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ²	TFR
01/01/2005	31/12/2005	1,05%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ²	TFR
01/01/2006	31/12/2006	1,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ²	TFR
01/01/2007	30/06/2011	1,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ^{2,3}	TFR
01/07/2011	ad oggi	2,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ^{2,3}	TFR

¹ Lo 0,05% delle quote a carico di lavoratore e azienda costituisce la quota associativa.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO INTERCATEGORIALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL TRENINO ALTO ADIGE: LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/01/2005	31/12/2005	1,05%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ¹	TFR
01/01/2006	31/12/2006	1,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ¹	TFR
01/01/2007	30/06/2011	1,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ^{1,2}	TFR
01/07/2011	ad oggi	2,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ^{1,2}	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
Lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993				
01/01/2005	31/12/2006	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%	retribuzione utile calcolo TFR	FONTE
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				
01/01/2005	31/12/2006	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%	retribuzione utile calcolo TFR	FONTE
Per tutti i lavoratori				
01/01/2007	ad oggi	¹	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

¹ Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

FONTI

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

Dal 01/01/2005 possono aderire tutti i dipendenti degli Istituti per il sostentamento del clero assunti a tempo indeterminato, anche part-time, e a tempo determinato con contratto di durata superiore a 3 mesi.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).
I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:
 - non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
 - già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
- Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:
 - alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
 - in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
 - qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).
- Lo Statuto di FONTE prevede che l'associazione al Fondo permane anche nel caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, nonché nel caso di aspettative o di altre assenze. In tali fattispecie non si interrompe la anzianità di iscrizione ai fini della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni e la relativa contribuzione a carico dell'azienda e del lavoratore è commisurata al trattamento economico previsto dai contratti e dagli accordi collettivi di riferimento.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEGLI ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

Indice:

18/10/2018 CCNL Accordo di rinnovo
28/04/2011 CCNL Accordo di rinnovo
15/03/2007 CCNL Accordo di rinnovo
30/11/2004 CCNL Accordo economico 2° biennio
14/10/2002 CCNL Accordo di rinnovo

18/10/2018

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 18/10/2018, tra l'ISTITUTO CENTRALE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO, con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese e la FISASCAT-CISL, la FILCAMS-CGIL, visto il Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero stipulato in data 28/4/2011 e pervenuto a scadenza il 31/12/2013, si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero. Il presente CCNL decorre dall' 1/1/2017 e scadrà il 31/12/2019.

Art. 89 Previdenza complementare

Con il verbale sottoscritto in data 8/6/2009, le parti hanno definitivamente individuato in "Fonte" il Fondo di previdenza complementare al quale aderire.

Si conviene che gli Istituti provvederanno al versamento della quota di contribuzione a loro carico, in favore dei dipendenti che aderiranno a detto Fondo:

- a) 0,55% della retribuzione utile per il calcolo del TFR (trattasi della retribuzione lorda complessiva di cui al secondo comma dell'art. 2120 del codice civile) a carico del dipendente;
- b) 2,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR a carico degli Istituti;
- c) 50% del TFR prelevato dal TFR maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo per i dipendenti con prima occupazione antecedente al 29/04/1993;
- d) 100% del TFR maturando dal momento dell'iscrizione a FON.TE per i dipendenti con prima occupazione successiva al 28/4/1993;
- e) una quota una tantum, da versare all'atto dell'iscrizione, non utile ai fini pensionistici, pari ad € 15,50, di cui € 11,88 a carico degli Istituti ed € 3,62 a carico del dipendente.

28/04/2011

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 28/4/2011, tra l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese e la FISASCAT-CISL, la FILCAMS-CGIL, visto il Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero stipulato in data 15/3/2007 e pervenuto a scadenza il 31/5/2010, si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero.

Il presente CCNL decorre dall'1/6/2010 e scadrà il 31/12/2013 sia per la parte normativa, sia la parte economica,

Art. 70 Previdenza complementare

Con il verbale sottoscritto in data 8/6/2009, le parti hanno definitivamente individuato in "Fon.Te" il Fondo di

previdenza complementare al quale aderire .

Si conviene che gli Istituti provvederanno al versamento della quota di contribuzione a loro carico, in favore dei dipendenti che aderiranno a detto Fondo :

a) 0,55% della retribuzione utile per il calcolo del TFR (trattasi della retribuzione lorda complessiva di cui al secondo comma dell'art. 2120 del codice civile) a carico del dipendente ;

b) 1,55% della retribuzione utile per il calcolo del TFR a carico degli Istituti ;

A decorrere dall'1/7/ 2011 la quota a carico degli Istituti di cui al punto b) sarà elevata al 2,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR ;

c) 50% del TFR prelevato dal TFR maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo per i dipendenti con prima occupazione antecedente al 29/4/1993;

d) 100% del TFR maturando dal momento dell'iscrizione a FON.TE per i dipendenti con prima occupazione successiva al 28/4/1993;

e) una quota una tantum, da versare all'atto dell'iscrizione, non utile ai fini pensionistici, pari ad Euro 15,50, di cui Euro 11,88 a carico degli Istituti ed Euro 3,62 a carico del dipendente .

15/03/2007

Art. 70 Previdenza complementare

Premesso che con l'accordo del 30/11/2004 le parti firmatarie del presente Contratto hanno convenuto di aderire al Fondo di Previdenza Complementare FONTE che prevede , a carico del datore di lavoro, dall'1/1/2006:

- la quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione di ciascun lavoratore, pari ad 11,88;

- il contributo, per ogni lavoratore iscritto, pari all'1,55%, comprensivo dello 0,05%, a titolo di quota associative, della retribuzione utile per il computo del TFR ;

le stesse parti - tenuto conto che è in fase di costituzione un fondo destinato ai dipendenti di enti e organismi religiosi, al cui settore appartengono gli Istituti per il Sostentamento del clero - si riservano di individuare, entro il 31/5/2007, il Fondo al quale aderire definitivamente .

30/11/2004

Previdenza complementare

Visto l'art. 69 del vigente Contratto Collettivo Nazionale stipulato il 14 ottobre 2002, le parti convengono che il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in forma di associazione il 9 aprile 1998, Fondo pensione per i dipendenti del terziario , di seguito denominato in breve Fon.te, rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero.

L'aliquota di partecipazione, a carico degli Istituti per il Sostentamento del Clero, a favore dei dipendenti che aderiranno al Fondo di previdenza " ;Fon.Te", è pari, per ogni lavoratore:

- dal 1° gennaio 2005, al 1,05% della retribuzione utile per il computo del TFR ;

- dal 1° gennaio 2006, al 1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR .

14/10/2002

6. Art.. - Previdenza integrativa.

Le parti firmatarie del presente CCNL convengono di istituire forme di previdenza integrativa per i dipendenti degli Istituti attraverso l'adesione ad un Fondo chiuso già costituito e operativo .

Gli elementi di costo dovranno prevedere, per i dipendenti che abbiano volontariamente aderito alla previdenza integrativa, i seguenti valori:

- 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del lavoratore;

- 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico

degli Istituti;

- 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando da ciascun dipendente dal momento dell'iscrizione al Fondo;

- una quota 'una tantum' non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione pari ad E 15,49 di cui E 11,88 a carico degli Istituti ed E 3,62 a carico del dipendente.

Per i dipendenti la cui 1a occupazione è iniziata successivamente al 28.4.93 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell'adesione al Fondo.

Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a 3 mesi.

Le parti convengono d'incontrarsi entro il 30.6.03 al fine di individuare il Fondo chiuso al quale i dipendenti potranno liberamente aderire.

Le parti convengono, altresì, di accettare che le aliquote di partecipazione, nelle misure sopra indicate, potranno essere aumentate, ma in misura non superiore a quelle previste dal Fondo chiuso "FONTE".
